

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ALLEGATO SUB B)

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 15/03/2016



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

municipale propria

SOMMARIO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3

DEFINIZIONI: DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

Articolo 7

TERRENI AGRICOLI

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10

ASSIMILAZIONI

Articolo 11

ESENZIONI- AGEVOLAZIONI

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 13

VERSAMENTI

**Articolo 14
DICHIARAZIONE**

**Articolo 15
ACCERTAMENTO**

**Articolo 16
RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 17
SANZIONI ED INTERESSI**

**Articolo 18
RIMBORSI**

**Articolo 19
CONTENZIOSO**

**Articolo 20
RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
------------	--	--

1. Il presente Regolamento disciplina l' applicazione nel Comune di Fiesso d'Artico dell' Imposta municipale propria (IMU), nell' ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell' articolo 52 del D. Lgs 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	
------------	------------------------	--

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

Articolo 3	DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	
------------	--	--

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per " terreno agricolo " si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4	SOGGETTI PASSIVI	
------------	------------------	--

1) Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5	SOGGETTO ATTIVO	
------------	-----------------	--

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fiesso d'artico relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 6	BASE IMPONIBILE	
------------	-----------------	--

1. La base imponibile dell' imposta è costituita dal valore degli immobili, determinato ai sensi dell'art.5, comma 1,3,5 e 6 del D. Lgs n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. Lgs n. 201/2011.

2. Il valore degli immobili dal 01.01.2014 è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

1) Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (escluso A10)
moltiplicatore = 160

2) Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
moltiplicatore = 140

3) Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
moltiplicatore = 80

4) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5)
moltiplicatore = 65 a decorrere dall' 1.01.2013

5) Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
moltiplicatore = 55

b) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale, i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili - immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

c) Aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Spetta al Responsabile del Settore Edilizia Privata-Urbanistica l'individuazione delle aree appartenenti al territorio comunale definite edificabili dai Piani Urbanistici, con l'indicazione dei rispettivi metri cubi edificabili nonché l'individuazione e la rispettiva quantificazione di vincoli di varia natura che possano ridurre l'edificabilità di fatto.
- 3) Al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi, si quantificano, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori minimi di riferimento delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per la determinazione dei valori minimi dovrà essere costituita una Commissione all'uopo individuata alla quale parteciperà il Responsabile dell'ufficio tributi, il Responsabile del settore Urbanistica ed eventuali competenti esterni anche di uffici statali.

Tale Commissione dovrà stabilire il metodo per l'aggiornamento di tali valori.

d) Terreni agricoli

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge n.662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

e) Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

f) Immobili di interesse storico – artistico

La base imponibile è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del D. Lgs 22.01.2004, n.42.

Articolo 7	TERRENI AGRICOLI	
------------	------------------	--

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Articolo 8	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	
------------	--	--

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 9	DETRAZIONE PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE	
------------	--	--

1. Dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi, detta detrazione sarà suddivisa tra i soggetti passivi che abitano l' immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà di ciascuno. Qualora invece l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso

Articolo 10	ASSIMILAZIONI	
-------------	---------------	--

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
l' immobile non locato e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Articolo 10 bis	ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI	
-----------------	---	--

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Articolo 11	ESENZIONI AGEVOLAZIONI	
-------------	---------------------------	--

1. Sono immobili esenti dall'imposta:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 con esclusione dei distributori di carburanti che dovranno essere classificati in categoria «D» e quindi, sui quali, il contribuente dovrà quantificare e pagare l' imposta municipale propria;**
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da Enti pubblici, da Istituzioni e Fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con gli articoli 8 e 19 della Costituzione;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati da Enti non commerciali e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione religiosa.

I suddetti immobili elencati al comma 1, dalla lettera b) alla lettera g) sono esonerati solo se l' attività in essi svolta "non abbia natura esclusivamente commerciale".

- h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia Residenziale Pubblica comunque denominati;
- l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non

concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- o) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- p) **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- q) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- r) Il Consiglio Comunale può deliberare agevolazioni con riferimento solo alla propria quota comunale per gli immobili classificati nel Gruppo D, destinati esclusivamente all'assistenza alla persona in strutture: ospedaliere, case di riposo e di cura private (anche se aventi scopo di lucro).

Articolo 12	QUOTA RISERVATA ALLO STATO	
-------------	----------------------------	--

1. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano riduzioni di aliquota.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
3. L'attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13	VERSAMENTI	
-------------	------------	--

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
- Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con

scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

- **Gli enti non commerciali** effettuano il versamento in tre rate di cui: le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente e versate nei termini stabiliti alla lettera a) commi a/1 ed a/2 del presente articolo, con conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da pagare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- In caso di **successione legale o testamentaria**, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro 12 mesi successivi al decesso.

1. Modalità di versamento

- 1) E' riservato allo Stato il gettito dell' imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento, l' eventuale eccedenza deliberata dall'Amministrazione Comunale, è riservata al Comune;
2) è riservato al Comune il gettito dell' IMU relativamente a tutti gli altri immobili calcolato ad aliquote deliberate di volta in volta dall' Amministrazione Comunale di Fiesso d' Artico.
Il pagamento da parte dei contribuenti dovrà essere effettuato tramite modello F24 o bollettino postale.
- b. Quando l' imposta complessivamente dovuta risulta uguale o inferiore ad euro 3,00 annui, i versamenti non devono essere eseguiti.
- c. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 14	DICHIARAZIONE	
-------------	---------------	--

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 15	ACCERTAMENTO	
-------------	--------------	--

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune di Fiesso d'Artico relativamente ai tributi di propria competenza, procede tramite propri dipendenti, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. L' avviso di accertamento dell' imposta deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all' avviso che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Il Comune può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Gli avvisi devono contenere l' indicazione dell' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato, del Responsabile del Procedimento, dell' organo o dell' Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell' organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dall' Ente Locale per la gestione del tributo.
6. Il contribuente potrà effettuare i pagamenti degli importi indicati negli Avvisi di accertamento (comprensivi dell' Imposta, sanzioni ed interessi) tramite versamento con bollettino postale e sul conto corrente indicato dal Comune.
7. La Giunta Comunale nomina **il funzionario** cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell' imposta.
Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, dispone i rimborsi, nonché tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva.

Articolo 16	RISCOSSIONE COATTIVA	
-------------	----------------------	--

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 17	SANZIONI ED INTERESSI	
-------------	-----------------------	--

1. Per l' omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l' omissione e l' errore attengono ad elementi non incidenti sull' ammontare dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 30 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e delle sanzioni.
5. La contestazione della violazione non collegata all' ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. La misura annua degli interessi è determinata, nei limiti di tre punti percentuali in aggiunta rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.

Articolo 18	RIMBORSI	
-------------	----------	--

1. Disciplina generale:

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Esonero dal rimborso:

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a Euro 12,00.

Articolo 19	CONTENZIOSO	
-------------	-------------	--

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 20	RAVVEDIMENTO OPEROSO	
-------------	----------------------	--

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D. Lgs. vo N.472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni, sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche (...) delle quali i soggetti obbligati (...) abbiano avuto formale comunicazione.

articolo 21	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	
-------------	-------------------------------------	--

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta municipale propria sugli immobili.

2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2016.**